

Pieve di Soligo, 29/07/2021

Informativa n. 13

**OGGETTO: Conversione in legge del Decreto Legge n. 73/2021 “Sostegni-bis”; Decreto Legge n. 105/2021<sup>1</sup> del 23/07/2021; altre novità del periodo.**

E' stato convertito in legge il D.L. Sostegni-bis (la legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24/07/2021); ne riportiamo le principali novità:

**Proroga del pagamento delle imposte da dichiarazione dei redditi, irap e iva e dei contributi INPS derivanti dalla dichiarazione dei redditi**

Per i soggetti che esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA, ex studi di settore), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, nonché il saldo 2020 ed il primo acconto 2021 dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata<sup>2</sup>, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione<sup>3</sup>. Nella proroga sono ricompresi anche i soci di società di persone, i soci di società a responsabilità limitata in trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, i soggetti che abbiano cause di esclusione dagli ISA (ad esempio i contribuenti forfettari e i minimi); **restano invece esclusi dalla proroga** i soggetti per i quali gli ISA non siano stati approvati, i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5.164.569 e gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario. Vi sono ancora dubbi sui termini di versamento delle rate, grazie alla proroga, nel caso si sia optato per la rateizzazione dei versamenti; a tal fine si attende che l'Agenzia Entrate pubblichi istruzioni al riguardo.

**Proroga della possibilità di rivalutare le partecipazioni ed i terreni posseduti al 01/01/2021**

Viene spostato dal 30 giugno al 15 novembre 2021, il termine per redigere la perizia e versare l'imposta sostitutiva. Possono beneficiare della rivalutazione solamente tre categorie di soggetti: le persone fisiche; le società semplici ed altre a questa equiparate; gli enti non commerciali. Possono essere rivalutati i terreni agricoli, i terreni edificabili e le partecipazioni in società non quotate. L'imposta sostitutiva pari all'11%, da applicare al valore risultante dalla perizia, può essere versata anche dilazionata fino a tre rate annuali.

**Modalità di utilizzo del credito d'imposta per acquisto di beni strumentali materiali NON 4.0**

Come noto, la legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune novità in merito al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali (ex superammortamento/iperammortamento), effettuato a partire dal 16/11/2020. L'utilizzo in compensazione, in particolare, del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali non 4.0 (ex superammortamento) può essere effettuato in un'unica quota annuale da parte dei soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni. Ora, con la conversione in legge del DL Sostegni-bis, viene concesso l'utilizzo in compensazione in un'unica quota annuale del credito d'imposta in oggetto (solo per l'acquisto di beni materiali), anche ai soggetti con ricavi o compensi non inferiori a €5 milioni (si veda per altre specifiche sull'argomento, il paragrafo successivo nella sezione “Altre novità”).

**Incentivi per l'acquisto/sostituzione di autoveicoli commerciali meno inquinanti**

Si segnala il rifinanziamento dei contributi, suddivisi per classi di emissione di CO<sub>2</sub>, per l'acquisto di autoveicoli

<sup>1</sup> “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”

<sup>2</sup> Resta invece confermata la scadenza del 20 agosto, della prima rata dei contributi Inps dovuti, sul minimale di reddito, per l'anno 2021 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali; tale prima rata, che doveva essere versata entro il 17 maggio, è stata infatti spostata al 20 agosto (senza alcuna maggiorazione).

<sup>3</sup> sono compresi nella proroga anche i versamenti delle addizionali e delle imposte sostitutive

meno inquinanti; in particolare, viene previsto un incentivo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica (con massa fino a 3,5 ton) o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica.

Gli importi degli incentivi sono i seguenti:

Massa totale a terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2-3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

## D.L. 105/2021

### Accesso ad alcune attività e servizi tramite il “Green Pass”

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/07/2021, il D.L. in oggetto che impone l'utilizzo del cosiddetto “green pass”<sup>4</sup> (o “certificazione verde”), per l'accesso alle seguenti attività dal 06/08/2021:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra elencate (chiamati “verificatori”), sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni indicate (accesso con green pass). A tal fine è necessario scaricare l'applicazione “VerificaC19” dal sito del Ministero della Salute: <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

<sup>4</sup> Il green pass è ottenibile: 1) dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 2) avendo completato il ciclo vaccinale; 3) essendo risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 4) essendo guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Successivamente vanno seguiti i seguenti passi:

- a) La Certificazione verde (green pass) è richiesta dal verificatore all'interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- b) L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- c) L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
- d) L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

**L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.**

### **Proroga della tenuta delle assemblee in modalità telematica**

Il decreto **proroga fino al 31/12/2021** la possibilità di:

- prevedere nelle società di capitali, tra cui Spa, Srl e Cooperative, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee, a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- consentire, nelle Srl, anche in deroga a quanto previsto dall'atto costitutivo e dalle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Per estensione, si ritiene che il ricorso a riunioni "a distanza" (videoconferenza) sia estendibile anche alle riunioni del CdA e dei Collegi sindacali.

**Tali disposizioni di proroga si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.**

## **ALTRE NOVITA'**

### **Credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali (ex superammortamento/iperammortamento) - chiarimenti**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare n.9<sup>5</sup> del 23/07/2021 nella quale risponde a varie domande inerenti il credito d'imposta in oggetto; in particolare si segnalano le seguenti risposte:

- chi avesse effettuato sia l'ordine per il bene strumentale che il versamento dell'acconto minimo del 20%, **entrambi prima del 16/11/2021**, potrà utilizzare il credito d'imposta in base alla vecchia normativa (Legge di bilancio 2020) che prevedeva una minore percentuale del credito (6% rispetto al 10% per l'ex superammortamento, e 40% rispetto al 50% per l'ex iperammortamento) rispetto alla nuova;
- l'Agenzia, come già indicato nel paragrafo in precedenza, conferma il possibile utilizzo<sup>6</sup> in un'unica quota annuale del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali **materiali NON 4.0** (ex superammortamento) anche per i soggetti con ricavi o compensi non inferiori a € 5 milioni, **ma solo per acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021. Resta invece possibile compensare in un'unica quota annuale il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0", sempre se effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, ma solo dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro<sup>7</sup>**;
- l'Agenzia ricorda che il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d'imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione dello stesso, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento

<sup>5</sup> Scaricabile a questo indirizzo web: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-2021-circolari>

<sup>6</sup> In alternativa si può utilizzare il credito d'imposta in tre quote annuali

<sup>7</sup> La verifica del limite dei ricavi va effettuata in riferimento al periodo d'imposta precedente all'entrata in funzione del bene

dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; ciò comporta che sia disponibile<sup>8</sup> il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito;

- l’Agenzia conferma che nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata nell’anno, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzata già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
- l’Agenzia conferma infine che, nel caso la fattura di vendita del cespite non riporti la dicitura di legge con i commi di riferimento, è sempre possibile stampare la fattura (se elettronica) e riportare “a mano” (o mediante timbro) la dicitura predetta, come era già stato affermato nella risposta ad interpello n. 438/2020.

### Credito d’imposta per la sanificazione 2021

In riferimento all’attivazione del **credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione**<sup>9</sup> l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021, ha individuato i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito in esame. Ricordiamo che il credito d’imposta, pari al 30%<sup>10</sup>, viene concesso per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**. La comunicazione per la richiesta dell’agevolazione, in formato telematico, deve essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con F24 (inviato esclusivamente mediante i sistemi telematici dell’Agenzia Entratel/Fisconline), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento di cui alla nota 10 in calce.

### Avvio della fatturazione elettronica con San Marino

E’ stato pubblicato<sup>11</sup> il decreto del MEF del 21 giugno 2021, con cui vengono individuate le regole applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e l’Italia. Il decreto entrerà in vigore l’1 ottobre 2021. Fino al 30 giugno 2022, però, **per le cessioni di beni** la fattura potrà essere emessa e ricevuta sia in formato elettronico che cartaceo, nel rispetto delle modalità di cui al nuovo Decreto. Dal 1° luglio 2022, invece, le fatture saranno emesse ed accettate solo in formato elettronico, salvo per i soggetti esclusi per legge da tale obbligo (es. i forfettari). **Per le prestazioni di servizi, la fattura elettronica resterà sempre facoltativa.**

Riportiamo in sintesi le principali disposizioni del provvedimento:

- Le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino effettuate da soggetti passivi Italiani, nei confronti di operatori economici sanmarinesi, dovranno essere trasmesse allo SDI il quale le invierà poi all’ufficio tributario di San Marino; quest’ultimo verificherà il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convaliderà la regolarità della fattura ed infine comunicherà l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate mediante canale telematico. L’esito potrà essere visualizzato dall’operatore economico italiano grazie a un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. Se, nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio sanmarinese non avrà convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano, nei successivi trenta giorni, sarà tenuto ad emettere una nota di variazione in aumento (ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72), senza sanzioni o interessi. Le operazioni in oggetto, infatti, sono non imponibili solo nel caso in cui l’ufficio sanmarinese convalidi la regolarità del documento.
- Per quanto riguarda invece le cessioni di beni da San Marino verso l’Italia, le fatture elettroniche emesse dal soggetto passivo sanmarinese, saranno trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo SDI, che le recapiterà al cliente italiano. Nell’ipotesi in cui nell’e-fattura emessa dall’operatore sanmarinese sia indicato l’ammontare dell’IVA dovuta dal cliente italiano, la stessa imposta sarà versata dal cedente all’ufficio

<sup>8</sup> Sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.

<sup>9</sup> Previsto dall’articolo 32 del D.L. Sostegni-bis

<sup>10</sup> Ricordiamo comunque che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto (con la comunicazione inviata), moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021

<sup>11</sup> Nella Gazzetta Ufficiale del 15/07/2021

tributario di San Marino che, a sua volta, entro quindici giorni la trasferirà all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo l’elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti. L’Amministrazione finanziaria italiana verificherà, nei successivi quindici giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all’ufficio sanmarinese l’eventuale integrazione degli stessi o restituendo a quest’ultimo le somme eccedenti. L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate viene comunicato al cliente italiano che, da tale momento, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. Se la fattura elettronica non reca l’ammontare dell’IVA, spetterà al cliente italiano assolvere l’imposta, integrando il documento ricevuto dallo SDI ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

- In caso di emissione di fattura cartacea da parte del fornitore italiano, essa va redatta in tre esemplari, due dei quali vanno consegnati al cessionario. Il soggetto italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cliente sanmarinese l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario con timbro a secco, ne dà comunicazione all'ufficio tributario sanmarinese e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata, emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DPR 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
- In caso di emissione di fattura cartacea da parte del fornitore sanmarinese:
  - se viene emessa con iva, il cliente italiano riceverà la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco;
  - se viene emessa senza iva, il cliente italiano:
    - riceverà dal fornitore sanmarinese uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco;
    - assolverà l'imposta con l'inversione contabile indicando l'ammontare dell'imposta sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
    - annoterà la fattura nei registri degli acquisti e delle vendite e potrà detrarre l'imposta.
- In caso di emissione di fattura verso soggetti privati senza partita iva, il fornitore italiano, o il fornitore sanmarinese, applicheranno l’iva rispettivamente italiana e sanmarinese.

### Tasso degli interessi moratori del secondo semestre 2021

E’ stato pubblicato il tasso degli interessi moratori da applicare, a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. Per il secondo semestre 2021 il saggio è pari a 0,00%. Tale saggio va poi maggiorato delle maggiorazioni previste dal decreto sui ritardati pagamenti, quindi il saggio da applicare per calcolare gli interessi moratori, sarà dell’8%. Per i ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il tasso (comprensivo della relativa maggiorazione) risulta invece del 12%.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

